Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, 23 aprile 2008

Destinatari:
Governi cantonali

Norma complementare al freno all'indebitamento: apertura della procedura di consultazione

Signore e Signori Consiglieri di Stato

1. Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.

2. La consultazione termina il **4 agosto 2008**.

3. Con il freno all'indebitamento la Confederazione ha introdotto uno strumento che impedisce in modo efficiente un aumento dell'indebitamento a seguito di deficit nel bilancio ordinario. Tuttavia, il bilancio «straordinario» rimane sempre una possibile causa di indebitamento.

   Conformemente alla normativa del freno all'indebitamento, le entrate e le uscite straordinarie non hanno ripercussioni sul bilancio ordinario. In tal modo è garantito che transazioni uniche o impreviste non causino forti oscillazioni sul versante delle uscite ordinarie e non pregiudichino l'adempimento dei compiti statali. Un tale regime particolare è necessario per l'affermazione a lungo termine di una regola sulle uscite, dato che una simile regola non è in grado di prevedere tutte le eventualità. Questa valvola di sicurezza deve essere mantenuta, ma allo stesso tempo occorre impedire che il debito nominale della Confederazione possa crescere in misura durevole.

   Con la proposta di revisione della legge federale sulle finanze della Confederazione dovrebbe essere precisato il mandato costituzionale, ovvero quello di garantire l'equilibrio del bilancio federale. Inoltre, l'attuale regolamentazione relativa al freno all'indebitamento dovrebbe essere completata.

   L'idea di fondo della nuova «norma complementare» consiste nel compensare a medio termine i deficit del bilancio straordinario attraverso il bilancio ordinario. Se un conto d'ammortamento appositamente creato presenta un disavanzo (ovvero le uscite straordinarie superano le entrate straordinarie), quest'ultimo deve essere compensato sull'arco dei sei esercizi annuali successivi, mediante eccedenze nel bilancio ordinario.

La norma complementare è compatibile con la congiuntura, è flessibile e allo stesso tempo garantisce a lungo termine il pareggio del saldo del bilancio straordinario. In questo modo deve essere mantenuta la capacità operazionale politico-finanziaria della Confederazione. Un servizio del debito in crescita non deve impedire l'esecuzione di compiti importanti. Una politica finanziaria costante e pianificabile a lunga scadenza è anche nell'interesse dei Cantoni e di altri partner della Confederazione.

4. In allegato vi trasmettiamo la proposta di modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione unitamente a un rapporto esplicativo. Altri esemplari della documentazione posta in consultazione sono ottenibili all'indirizzo Internet *http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html*.

5. Vi preghiamo di trasmettere le vostre eventuali osservazioni all'Amministrazione federale delle finanze, competente per il presente affare, al seguente indirizzo:
Amministrazione federale delle finanze
FBR/FB
Bundesgasse 3
3003 Berna
o elettronicamente:
info@efv.admin.ch

Con i migliori saluti.

Hans-Rudolf Merz
Consigliere federale

Allegati:
- Avamprogetto e rapporto esplicativo (i, d, f)
  ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
  VD, NE, GE, JU: f
  BE, FR, VS: d, f
  GR: d, i
  TI: i
- Elenco dei destinatari (i, d, f)
- Questionario (i, d, f)